



Prot. n. OR.2020/ 606
Pg/2020/374568

Oggetto: Misure a tutela della circolazione stradale in Venezia – Chirignago in occasione della sfilata bandisca per la 378[^] Fiera Franca di Chirignago del 12 settembre 2020 – Ordinanza Dirigenziale.

IL COMANDANTE GENERALE

Premesso che

- dal 11 al 15 settembre 2020 si svolgerà la 378[^] Fiera Franca di Chirignago;
- con Delibera di Giunta Comunale n.450/2019 denominata "Palinsesto "Le Città in Festa - 2020" - Iniziative di valorizzazione e promozione dell'intero territorio comunale" è stato approvato l'elenco delle iniziative socio-culturali programmate sul territorio comunale a cui l'amministrazione intende dare supporto, tra cui è ricompresa la manifestazione "378[^] Fiera Franca" in località Chirignago - Venezia;

Vista la richiesta di autorizzazione PG 331374 del 03.08.2020 presentata dal sig. Saccoman Giuseppe in qualità di presidente dell'Associazione Fiera Franca di Chirignago, per la sfilata bandistica in occasione dell'inaugurazione della 378[^] Fiera Franca di Chirignago;

Ritenuto di adottare le misure necessarie per tutelare la sicurezza della circolazione stradale, riferita in specie ai mezzi di trasporto pubblico, di soccorso-pubblico, di emergenza e delle Forze di Polizia;

Visto l'ordinanza 588 del 28.08.2020 del Settore Mobilità e Trasporti;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada");

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali");

Visto l'art. 17, paragrafo "i", Capo 3^o, dello Statuto del Comune di Venezia;

ORDINA

1. dalle ore 16:00 del 12.09.2020 alle ore 16:30 del 12.09.2020, e comunque fino a cessate esigenze, per le ragioni di cui in premessa, il divieto di transito in direzione Mestre nel tratto di via Miranese compreso tra via Nettunia e Piazza San Giorgio;

2. in deroga al divieto di cui al precedente punto 1) è consentito il transito ai veicoli trasporto pubblico, di soccorso pubblico, di emergenza e delle Forze di Polizia;

Il personale della Polizia Locale è autorizzato ad effettuare tutte le deviazioni necessarie per assicurare le migliori condizioni di circolazione nelle aree circostanti la manifestazione, nonché a dirottare il traffico veicolare e pedonale od organizzarlo mediante sensi unici.

L'organizzazione della manifestazione deve porre in opera, a cura di proprio personale tutte le misure di prevenzione che risultassero necessarie per l'incolumità pubblica e dei partecipanti.

I soggetti di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente ordinanza.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.lgs.285/92, Nuovo Codice della strada e relativo regolamento di attuazione).

La presente ordinanza ha validità immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg.15., verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

**Il Comandante Generale
Gr. Uff. dott. Marco Agostini**



Responsabile istruttoria: Commissario Principale Dott. Gianfranco Zarantonello